

PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

AMMINISTRATIVO PER LA CONTABILITA' SPECIALE DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

CIG: B95B614FC4

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA

Con Delibera n. 65 del 17/07/2025, il Consiglio di Amministrazione di ENPAB - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza in favore dei biologi- ha deliberato di avviare la procedura per l'affidamento del "Servizio amministrativo per la contabilità speciale della gestione delle attività finanziarie".

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il Portale Appalti della piattaforma telematica "Appalti & Contratti e-Procurement", messa a disposizione da ADEPP, accessibile all'indirizzo: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. 36/2023 (di seguito Codice), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo di cui all'art. 108, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

Il luogo principale di esecuzione del servizio è ITI43 (codice NUTS).

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il dott. Danilo Pone.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. Danilo Pone.

Con la partecipazione alla procedura di gara attraverso la presentazione di apposita offerta, il concorrente dà atto di aver pienamente riconosciute ed accettate le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Disciplinare e dalla documentazione di gara allegata.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide pratiche e specifiche tecniche di sistema messe a disposizione dalla ridetta piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accettare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle guide pratiche e specifiche tecniche di sistema, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, presenti sulla piattaforma telematica "Appalti & Contratti e-Procurement", messa a disposizione da ADEPP, nella sezione dedicata agli operatori economici.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide pratiche e specifiche tecniche di sistema come richieste dalla piattaforma telematica "Appalti & Contratti e-Procurement", messa a disposizione da ADEPP.

In ogni caso è indispensabile:

disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

a) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato

membro;

- II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara telematico;
- b) disciplinare di gara e suoi allegati;
- c) capitolato speciale d'appalto.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Gare in corso", al seguente link: <https://www.enpab.it/trasparenza/749-bandi-di-gara-in-corso.html> e sulla Piattaforma telematica "Appalti & Contratti e-Procurement", messa a disposizione da Adepp.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati in lingua italiana, che potranno essere trasmessi direttamente attraverso la piattaforma, utilizzando l'apposita funzione.

Tali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 gennaio 2026.

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara, pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento. Il sistema non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti inviate oltre il termine

stabilito.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate, in forma anonima, sulla Piattaforma telematica “Appalti & Contratti e-Procurement”, messa a disposizione da Adepp, **entro il giorno 12 gennaio 2026.**

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, fatta eccezione solo in caso di indisponibilità della Piattaforma, accertata e dichiarata dalla Stazione Appaltante, in tal caso si potrà procedere, entro lo stesso termine perentorio sopra indicato, all’invio del chiarimento tramite posta elettronica certificata al RUP al seguente indirizzo pec: ufficioappalti@pec.enpab.it.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell’apposita sezione della Piattaforma. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora pubblicate nella apposita sezione della piattaforma telematica.

In ogni caso i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di rito.

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all’articolo 69 del R.D. n. 827/1924, avvengono utilizzando la casella di posta inserita in fase di registrazione al portale e presso la sezione Comunicazioni della piattaforma, costituente domicilio digitale eletto dell’operatore economico.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

I concorrenti sono tenuti ad indicare e tenere aggiornato direttamente sulla Piattaforma l’indirizzo PEC quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dagli artt.6-bis e 6-ter del CAD; gli operatori economici transfrontalieri devono indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, ritenendo tutti questi elettivamente e digitalmente domiciliati presso il mandatario/capofila ai fini della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.

OGGETTO: L'appalto ha per oggetto l'amministrazione e contabilizzazione delle operazioni del portafoglio titoli di proprietà dell'ENPAB. Il portafoglio riguarda un'ampia categoria di titoli, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: obbligazioni, azioni, quote di fondi OICR, ETF, OICR immobiliari, FIA, etc., denominati in euro ovvero in valuta locale. I processi di amministrazione e contabilizzazione dovranno essere gestiti tramite procedure informatiche automatizzate e i relativi dati ed informazioni a livello analitico ed aggregato dovranno essere forniti anche per il tramite di applicativi informativi web based.

Per tutte le informazioni necessarie ad eseguire correttamente e a regola d'arte l'appalto, quali le specifiche tecniche, le modalità di espletamento del servizio, i dettagli e le personalizzazioni necessarie, le modalità di rendicontazione e quant'altro necessario, si rimanda al capitolato speciale di appalto.

IMPORTO: L'importo presunto per i servizi oggetto della presente procedura di gara, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale di appalto, per la durata certa di 36 mesi, al netto dell'IVA se dovuta, è così suddiviso:

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	SERVIZI BASE: SERVIZI DI GESTIONE DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA PER LA DURATA DI 36 MESI	66140000-3 Servizi di gestione del portafoglio	P	€ 270.000,00
A) Importo a base di gara				€ 270.000,00

b) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso , trattandosi di servizi di natura intellettuale.	€ 00,00
A) + B) Importo complessivo	€ 270.000,00

In caso attivazione dell'opzione di rinnovo per gli ulteriori 24 mesi, l'importo per la fase eventuale è di € **180.000,00 oltre IVA se dovuta**;

L'appalto è da considerarsi "a corpo".

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, l'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuale opzione o rinnovo del contratto, è pari ad € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) oltre IVA se dovuta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari ad € 0,00, trattandosi di servizi di natura intellettuale.

L'appalto è finanziato con propri stanziamenti di bilancio/budget.

Il pagamento verrà effettuato come previsto nel Capitolato speciale di appalto.

LOTTI: Ai sensi dell'art. 58 del Codice, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché tecnicamente indivisibile in quanto trattasi di attività interconnesse tra loro da eseguire da parte di un unico operatore economico che abbia la visione di insieme della situazione patrimoniale di Enpab. Trattasi di una impossibilità oggettiva, in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da attuare. Le prestazioni dell'affidamento, infatti, non presentano utilità ed esigenze differenziate alle quali far fronte, anzi, la gestione unitaria dell'appalto garantisce convenienza economica e gestionale. Una eventuale suddivisione in lotti comporterebbe un non giustificato aumento dei rischi di gestione.

4. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto scaturente dalla presente procedura avrà la durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula.

ENPAB si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto, per un ulteriore periodo di massimo 24 (ventiquattro) mesi.

Ove, per motivi non dipendenti dall'Ente, dovesse essere interrotto il servizio e, conseguentemente, la durata dell'appalto dovesse risultare inferiore rispetto al periodo previsto, il relativo contratto dovrà considerarsi

come estinto naturalmente, senza che l'affidatario possa nulla pretendere ad alcun titolo.

5. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 % (cinque per cento), dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5 % (cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT.

Gli indici di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Si applica l'Art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

6. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi previa comunicazione all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del codice dei contratti qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'artt. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti

dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I Consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto),** l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto),** l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,**

l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i ridetti requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i ridetti requisiti devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

8.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richieste per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale www.anticorruzione.it (Servizi on line – FVOE 2.0 – lato operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti

autorità.

9.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con quella oggetto della presente procedura di gara. Se Cooperative, iscrizione all'albo delle società cooperative.

All'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

9.2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA-PROFESSIONALE

La stazione appaltante si è determinata a prevedere dei limiti di partecipazione alla presente gara connessi alla capacità tecnica ed economica, in quanto si è ritenuto di fondamentale importanza selezionare per la presente gara operatori economici dotati di capacità idonee a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi, oltreché una speciale affidabilità sul piano economico. I requisiti richiesti, anche sulla base della conoscenza del mercato di riferimento, sono tali da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto dell'appalto; nella quantificazione dei menzionati requisiti è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento. Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene garantita la partecipazione di RTI o Consorzi. A tal fine, tra l'altro, non è richiesto, per la partecipazione alla gara il possesso da parte delle relative imprese mandanti di percentuali minime dei requisiti di fatturato globale.

I requisiti che seguono sono richiesti in quanto l'oggetto dell'affidamento costituisce attività strategica e fondamentale per l'Ente ai fini del miglior perseguitamento delle proprie finalità istituzionali. Il servizio oggetto di affidamento è, difatti, specifico e particolarmente delicato per l'Ente e per l'interesse pubblico all'integrità del patrimonio previdenziale del quale lo stesso è portatore, conseguentemente, ai sensi dell'art. 100, comma 11, del Codice, l'operatore economico deve possedere:

- un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre esercizi finanziari degli ultimi cinque esercizi finanziari precedenti, disponibili ed approvati in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico;
- aver eseguito, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, almeno 2 contratti analoghi a quello in affidamento in favore di Enti di Previdenza Privati e/o Privatizzati.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 100 e in riferimento all'ALLEGATO II.11, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredate della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

➤ **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi (art. 65, comma 2, lettere b, c, d, e ed f del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.) i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto a), devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio costituito o costituendo.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 – lettere b), c) e d) – D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto a) dovranno essere posseduti sia dal Consorzio che da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

Requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi (art. 65, comma 2, lettere b, c, d, e ed f del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.) i requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico-professionale di cui ai punti b) e c) devono essere posseduti nel complesso.

Resta fermo che ciascun operatore economico riunito o consorziato deve possedere i requisiti di qualificazione per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.

Si richiama quanto disposto dall'art. 68 del Codice.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, al fine della qualificazione, possono utilizzare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai precedenti punti b) e c) che sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 1, lettera d), e 67, comma 4, del codice, eseguono i servizi o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

10. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 9 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario

l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a. possedere i requisiti previsti dall'articolo 8 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. possedere i requisiti i di cui all'articolo 9 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente che intende far ricorso all'avvalimento per il prestito dei requisiti di partecipazione allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico

può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

11. SUBAPPALTO

In ragione dell'importanza economica e strategica che il servizio ricopre per l'ENPAB, nonché in forza delle specifiche caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto che si intende affidare e dell'esigenza di tutelare gli interessi pubblici ad esso sottesi e di garantire una più intensa tutela delle condizioni e dei rischi connaturati alla natura delle prestazioni da affidare, è vietato affidare a terzi tutte o parte delle prestazioni. L'affidatario deve eseguire direttamente tutte le prestazioni oggetto di gara.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 5.400,00 (€ cinquemilaquattrocento/00).

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso IBAN IT 51G0569603211000003700X18, Intestato a Enpab.

La fideiussione può essere rilasciata:

- a. da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- b. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresa_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente. Essa deve essere, altresì, verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di

partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In riferimento all'articolo 222, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che conferma il sistema di autofinanziamento previsto dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto – per importo a base di gara uguale o maggiore a 300.000,00 euro ed inferiore a 500.000,00 euro, così come rileva il caso in specie – al pagamento del contributo di € 33,00 (euro trentatre/00) previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e ciò ai sensi della delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024.

Per tale adempimento si rinvia al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

14.1 Modalità di presentazione dell'offerta:

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma "Appalti & Contratti e-Procurement", messa a disposizione da ADEPP, raggiungibile tramite il seguente link: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp. Si invitano gli Operatori economici interessati a consultare le "Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" disponibili sul Portale Appalti della Piattaforma "Appalti & Contratti e-Procurement".

Al fine di partecipare alla gara gli Operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare, la propria offerta telematica, tramite il Portale Appalti della Piattaforma "Appalti & Contratti e-Procurement", raggiungibile attraverso il seguente link:

https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp

secondo la procedura di seguito indicata:

1. registrarsi al Portale tramite l'apposito link “Registrati” presente sulla home page del Portale Appalti: l'operatore economico deve compilare i campi richiesti;
2. terminata la fase di registrazione, procedere all'attivazione dell'account;
3. accedere al Portale inserendo le credenziali, cliccando su “ACCEDI”;
4. Dalla home page (accesso pubblico) del portale, nella sezione “Informazioni” sono disponibili sia le “Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”, che tutta la documentazione utile all'utilizzo della piattaforma per le varie funzionalità operative (ad es.: iscrizione ad elenchi operatori, presentazione di un'offerta, ecc.) presente nella sezione “Istruzioni e manuali”.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 19/01/2026** a pena di irricevibilità. La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede esclusivamente l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1 del presente disciplinare.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'Operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di chiusura

della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema;
- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta e della documentazione di gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata, in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre la data di scadenza ricezione offerte, anche per causa non imputabile al Concorrente.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o,

comunque, inappropriate.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al Sistema o che impediscano di formulare l'offerta.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttoria di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttoria ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttoria solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttoria è assegnato al concorrente un termine di 7 gg. affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 gg.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)

L'operatore economico dovrà inserire nell'apposita sezione dedicata del portale "Appalti Contratti e-Procurement" la documentazione di seguito indicata, in formato elettronico, caricando il documento sulla piattaforma; nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art.71 del medesimo d.lgs. 82/2005:

- 1) domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione integrativa del D.G.U.E. (allegato A);
- 2) E.DGUE;
- 3) garanzia provvisoria;
- 4) ricevuta pagamento Contributo ANAC;
- 5) patto di Integrità (Allegato D);
- 6) altra eventuale documentazione derivante dalle modalità di partecipazione e/o dall'utilizzo di alcuni istituti espressamente previsti nel disciplinare.

16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni

antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. **Nella domanda di partecipazione il concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,**

DICHIARA:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella

documentazione gara, compreso il CSA (Capitolato Speciale Appalto) e, eventuali, allegati;

➤ remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

 a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

 b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

➤ di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi;

➤ di accettare, ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti per l'esecuzione del contratto;

➤ di applicare il CCNL H011 DIPENDENTI DA AZIENDE DELLA DISTRIBUZIONE DEL TERZIARIO E DEI SERVIZI indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;

➤ di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni retributive corrispondenti a quelle previste dal CCNL di categoria e di accettare - qualora a carico del contribuente risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva previdenziale - che il pagamento dei corrispettivi dovuti sia subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatto salvo comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.;

➤ di aver assolto, se ne ricorrono i presupposti, agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

➤ di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

➤ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e dal Codice Etico adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e il Codice Etico, pena la risoluzione del contratto;

➤ di accettare le clausole contenute nel Patto di Integrità disponibili con i documenti di gara. La mancata accettazione delle clausole ivi contenute costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi

dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

➤ **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia DI TUTTA l'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice;

➤ per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

➤ per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

➤ di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. Da 15 a 22 del suddetto Regolamento e di impegnarsi a adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della stazione Appaltante per le finalità descritte nell'informativa.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

➤ dal concorrente che partecipa in forma singola;

➤ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

➤ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

➤ nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

➤ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12

GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – E.DGUE

L'operatore economico deve compilare sulla piattaforma l'e-DGUE direttamente dalla sezione apposita, attraverso il pulsante Compila e-DGUE.

Sarà possibile specificare i propri dati e rispondere a tutti i criteri di esclusione e di selezione inseriti dalla Stazione appaltante nella e-DGUE Request.

A tal proposito, per maggiori dettagli, si rimanda al manuale Guida all'e-DGUE.

16.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
2. una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante compilazione dell'e-DGUE, come innanzi;
3. una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4. una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
5. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. L'operatore economico nel contratto deve specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta e allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 104, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto, il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

16.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE A CORREDO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente allega, altresì:

- a) **EVENTUALE) COPIA CONFORME** all'originale della procura qualora l'offerta sia presentata da procuratore dell'impresa;
- b) **RICEVUTA** di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- c) **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO** debitamente firmato digitalmente per accettazione dal Titolare o Legale Rappresentante di ogni soggetto concorrente di cui all'art. 65 del D. lgs. 36/2023;
- d) **CAUZIONE PROVVISORIA**, come da articolo 12 del presente Disciplinare di gara, tramite documento attestante la garanzia provvisoria. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice deve essere presentata copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- e) **DOCUMENTAZIONE** attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di Bollo Virtuale di € 16,00;
- f) **PATTO DI INTEGRITA'** debitamente sottoscritto per accettazione.

16.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. OFFERTA TECNICA- BUSTA B

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma telematica "Appalti & Contratti e-Procurement", secondo le modalità indicate nei manuali presenti nell'apposita sezione della Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta.

Nel campo "Offerta tecnica" dovrà inserire la documentazione di seguito elencata, in formato elettronico, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato. Nel caso di documenti analogici, essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero da soggetto legittimato, nel rispetto dell'art. 22,

comma 3, del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici), nonché delle "Regole tecniche" di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti redatta sulla base dell'allegato messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (Allegato B);
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

La Relazione Tecnica dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata dei prodotti e servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico, redatta in riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione come di seguito specificati.

L'eventuale indice e la Relazione Tecnica dovranno essere espressi/redatti in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui i sopra richiamati documenti siano espressi/redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere corredati da traduzione giurata.

È fatto espresso divieto, a pena di esclusione, ai concorrenti di inserire elementi economici e/o riferiti al prezzo all'interno dell'offerta tecnica.

La relazione dovrà essere edita in massimo 30 facciate-video, escluso indice e copertina, utilizzando un carattere Calibri e formato minimo 10, numerate, in formato.pdf, e dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa redatta seguendo l'articolazione dei criteri e sub criteri di valutazione dell'offerta tecnica indicati nel fac-simile messo a disposizione, nonché nella tabella dei criteri valutativi di cui al successivo punto 19.1.

Non è computata nel numero massimo di facciate della relazione l'ulteriore modulistica allegata (curricula vitae, copertina, indice, allegati, protocolli d'intesa, etc.).

Qualora un concorrente presenti un numero di facciate superiore a quello massimo, la commissione giudicatrice, ai fini della valutazione, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le facciate massime consentite.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

- L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.
- Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La DOCUMENTAZIONE TECNICA, a pena di esclusione:

- non dovrà contenere, anche per mero errore, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;
- non dovrà contenere elementi proposti sotto condizione di variazione dei prezzi;
- non dovrà contenere, relativamente agli elementi di valutazione, soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre soluzioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non consentano una valutazione univoca.

Si precisa, infine, che tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnica, a pena di esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

18. OFFERTA ECONOMICA – BUSTA C

L'operatore economico inserisce l'offerta economica nella Piattaforma telematica "Appalti & Contratti e-Procurement", secondo le modalità indicate nei manuali presenti nell'apposita sezione della Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta.

Nel campo "Offerta economica" dovrà altresì inserire la propria offerta, utilizzando il modello fac-simile messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (Allegato C), con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato. Nel caso di documenti analogici, essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero da soggetto legittimato, nel rispetto dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici), nonché delle "Regole tecniche" di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005.

L'operatore economico dovrà altresì compilare direttamente da sistema i campi relativi all' offerta economica, inserendo il ribasso offerto direttamente in piattaforma, generando successivamente il pdf di riepilogo che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero da soggetto legittimato e successivamente caricarlo.

L'offerta economica, redatta in lingua italiana conformemente al "Modello fac-simile" messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (allegato C), deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- A. Ribasso unico percentuale da applicare all'importo del costo complessivo certo stimato del servizio per il periodo di 36 mesi posto a base di gara (pari ad € 270.000,00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che comunque sono pari a zero;
- B. Ribasso unico percentuale da applicare all'importo del costo complessivo stimato per il periodo eventuale di 24 mesi posto a base di gara (pari ad € 180.000,00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che comunque sono pari a zero;

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

Le percentuali di ribasso devono essere espresse in cifre e in lettere, in caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello in lettere prevarrà quest'ultimo.

Nel caso di discordanza tra il ribasso indicato a sistema e quello riportato nel modello allegato farà fede quest'ultimo.

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, devono essere espressi in euro.

Nel caso di discordanza del ribasso offerto caricato direttamente in piattaforma rispetto a quanto inserito nel fac-simile allegato C, prevarrà il ribasso indicato in piattaforma.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti elementi e rispettivi sub-pesi.

PARAMETRO	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Si precisa che nell'ambito della propria discrezionalità, la Commissione giudicatrice, ai fini dell'attribuzione

dei coefficienti di valutazione terrà conto anche di tutti quegli elementi che mettano in luce la promozione, da parte dell'offerente delle opportunità di occupazione (occupazione giovanile, disoccupati di lunga durata, persone appartenenti a gruppi svantaggiati, persone con disabilità); la promozione del «lavoro dignitoso», come definito dal D.M. Min. Ambiente del 6.6.2012, la conformità con le norme fondamentali del lavoro; l'applicazione di misure volte a garantire la salute e sicurezza sul luogo di lavoro; l'accesso alla formazione; la parità di genere e non discriminazione (età, disabilità, razza, religione o convinzioni personali, orientamento sessuale e così via) e creazione di pari opportunità.

La Commissione valuterà, altresì, i comportamenti dell'azienda nei confronti dell'ambiente nel quale è collocata e dell'ambiente in generale, nonché l'impatto e la relazione con il territorio, con le persone, con i dipendenti, i fornitori, i clienti e in generale con le comunità con cui opera o con cui è in relazione. Saranno valutati anche, ai fini della governance, i temi di una gestione aziendale ispirata a buone pratiche e a principi etici, in questo ambito i temi sotto esame riguardano le logiche legate alla retribuzione dei dirigenti, il rispetto dei diritti degli azionisti, la trasparenza delle decisioni e delle scelte aziendali, il rispetto delle minoranze.

In ogni caso, è in facoltà della Commissione di non assegnare alcun punteggio al concorrente qualora l'offerta – relativamente ad alcuni criteri di valutazione – sia ritenuta, a proprio insindacabile giudizio, non pertinente, non rilevante o non applicabile.

Criterio di valutazione	Punteggio	Sub criteri di valutazione	Sub Punteggio
A. Personalizzazione del sistema informativo e contabile e recupero delle posizioni e movimentazioni pregresse relative al patrimonio finanziario dell'ente.	Da 0 a 15	A1. Modalità di strutturazione dei portafogli titoli gestiti direttamente e in delega. Schema del processo gestionale amministrativo contabile individuando il complesso dei soggetti e delle relative interazioni. Descrizione del processo di acquisizione dei dati al 31/12/2025	Da 0 a 5
		A2. Descrizione dei criteri per la determinazione del costo storico, di carico e di mercato	Da 0 a 10

<p>B. Servizio di amministrazione del patrimonio finanziario dell'ente, inclusa la gestione delle anagrafiche finanziarie dei titoli per il tramite dei principali provider (Bloomberg, Thomson-Reuters, Six Telekurs, WM-Reuters, etc.).</p>	Da 0 a 15	<p>B1. Fonti e modalità per il censimento e mantenimento delle anagrafiche dei titoli e tecniche e modalità di ricezione dei movimenti e dei dati</p>	Da 0 a 3
<p>B2.Esecuzione dei controlli</p>		Da 0 a 10	
<p>B3.Valorizzazione del portafoglio main e dei sotto portafogli</p>		Da 0 a 2	
<p>C. Gestione della contabilità dell'ente secondo criteri civilistici.</p>	Da 0 a 13	<p>C1.Tecniche e modalità di trasmissione delle prime note contabili ed esecuzione dei controlli post registrazione contabile</p>	Da 0 a 2
<p>C2.Elaborazione e stampa in formato elettronico dei documenti contabili</p>		Da 0 a 1	
<p>C3.Valorizzazione contabile del portafoglio main e dei sotto portafogli e redazione scritture di rettifica e di assestamento. Descrizione delle metodologie utilizzate per la redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione per la parte relativa all'analisi della movimentazione e della valorizzazione</p>		Da 0 a 10	
<p>D. Sistema web based di interrogazione dei dati finanziari e dei singoli movimenti contabili.</p>	Da 0 a 13	<p>D1.Caratteristiche del sistema informatico e dei relativi sistemi di sicurezza e di riservatezza</p>	Da 0 a 3
<p>D2. Descrizione delle funzionalità per la gestione del portafoglio titoli</p>		Da 0 a 5	

		D3. Descrizione delle funzionalità per la gestione contabile	Da 0 a 5
E. Supporto operativo in sede	Da 0 a 1	E1. Disponibilità a supportare l'Ente presso la sede.	Da 0 a 1
F. Reportistica gestionale	Da 0 a 15	F1. Adeguatezza Sono disponibili report per le diverse fasi del processo amministrativo, contabile e finanziario	Da 0 a 5
		F2. Completezza Ciascun report contiene tutti i relativi dati di dettaglio per singolo titolo e classe di attivo.	Da 0 a 5
		F3. Correttezza Sono regolamentati i principi di valutazione.	Da 0 a 5
G. Segnalazioni statistiche di vigilanza COVIP	Da 0 a 5	G.1 tecniche e modalità di reperimento, rielaborazione e riclassificazione dati per le segnalazioni statistiche di vigilanza COVIP	Da 0 a 5
H. Simulazione limiti agli investimenti	Da 0 a 3	H.1 tecniche e modalità di produzione della simulazione limite agli investimenti	Da 0 a 3

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA

TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun

commissario.

Ciascun Commissario attribuisce un coefficiente variabile tra 0 e 1 a ciascun criterio di valutazione dell'offerta, secondo la scala di misurazione riportata nella tabella seguente:

Coefficiente	Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Parziale
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun criterio di valutazione, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il valore tecnico della relazione analitica, arrotondato al 2° decimale per eccesso, esprimerà il livello di soddisfacimento mediante un punteggio variabile in base al tipo di criterio preso in esame, calcolato attraverso la seguente formula:

$$P(a) = \sum_{i=1}^n W_i * V_i(a)$$

Dove:

$P(a)$ rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta (a);

n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;

W_i è il punteggio attribuito all'elemento di valutazione i-esimo

$V_i(a)$ è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all'elemento di valutazione i- esimo.

Non è prevista l'applicazione della riparametrazione per l'attribuzione della misura massima dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione e inerenti all'offerta tecnica nel suo complesso.

Clausola di sbarramento: saranno ammessi alla fase di valutazione dell'offerta economica gli operatori economici che avranno conseguito nella valutazione dell'offerta tecnica un punteggio finale pari ad almeno 48 punti (60% del punteggio massimo previsto per l'OT).

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA

ECONOMICA

Il concorrente dovrà indicare il ribasso unico percentuale offerto, secondo le indicazioni del modulo offerta scaricabile dal portale e da caricare debitamente compilato e sottoscritto a cura del concorrente.

Il ribasso, applicato sull'importo a corpo dei servizi posti a base di gara, determinerà l'importo contrattuale.

In particolare, l'offerta potrà essere espressa fino alla terza cifra decimale.

L'attribuzione del punteggio verrà effettuata mediante la seguente formula bilineare:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X \cdot (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,90

A max = valore del ribasso più conveniente.

19.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo le formule ivi previste.

La procedura sarà aggiudicata alla Società che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente a quella che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, sommando i punti assegnati all'offerta tecnica ed all'offerta economica, sulla base dei parametri indicati.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione, di apertura della documentazione amministrativa, avrà luogo alle ore 10.30 del giorno **21 gennaio 2026**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP e l'Ufficio a ciò deputato accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3 del presente disciplinare. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3 del presente disciplinare.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 le offerte che avranno ottenuto contestualmente un punteggio pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punto massimo previsto per i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e della offerta economica. Tale calcolo sarà applicato solo nell'ipotesi in cui le offerte pervenute siano almeno pari e/o superiori a tre.

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi appaia anormalmente bassa.

Il RUP anche avvalendosi della Commissione giudicatrice o di una struttura di supporto istituita ad hoc procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa valutandone la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, e procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP, in presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa, richiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Non sono ammesse giustificazioni:

- a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia,

può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Prima dell'aggiudicazione di cui all'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 si procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a verificare l'attendibilità degli impegni assunti, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 102 del Codice, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110. Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'esclusione dalla gara.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma

2 del Codice.

ENPAB si riserva la possibilità di richiedere l'esecuzione sotto riserva di legge. L'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata con modalità elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto nella misura definita dall'allegato I.4.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta dal Committente conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- ✓ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- ✓ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ✓ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE ETICO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri e agli obblighi derivanti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e dal Codice Etico.

L'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://www.enpab.it/trasparenza-in-enpab/disposizioni-generalii.html>

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement certificata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione saranno resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90, con le modalità dell'art. 36 del Codice.

Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la piattaforma, gli atti di cui innanzi, nonché le offerte dagli stessi presentate.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione, ENPAB darà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte coperte da eventuali segreti tecnici e commerciali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) del Codice.

Nel caso in cui ENPAB ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4 dell'art. 36 del Codice.

Il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e dell'ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all'articolo 90 del Codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP).

Per tutto quanto non previsto nel presente Disciplinare si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

dott. Danilo Pone



ALLEGATI

- a) Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- b) Modello fac-simile Offerta Tecnica;
- c) Modello fac-simile Offerta Economica;
- d) Patto di Integrità.